

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014/2020 - MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 "INDENNITÀ NATURA 2000". AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2018.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione delle aree Natura 2000, atti a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico. Tali vincoli infatti possono comportare per l'impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di "svantaggio" rispetto alle imprese al di fuori di tali aree. Queste condizioni di svantaggio per le imprese agricole che operano nei siti Natura 2000, dovute al rispetto dei vincoli previsti dai piani di gestione, si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese poste al di fuori dei siti, che non devono rispondere alle stesse regole.

La sottomisura, in coerenza all'art. 5 del Regolamento UE n. 1305/2013, tramite gli interventi in cui è declinata, contribuisce all'Obiettivo Prioritario 4 e alle Focus Area 4.a, 4.b e 4.c.

Ai fini del presente bando è presa in considerazione la sottomisura 12.1 "Indennità per le zone agricole Natura 2000".

Essa tratta 3 obblighi previsti dai diversi Piani di gestione delle aree Natura 2000 e precisamente:

- a. Obbligo del divieto assoluto di trasformazione dei pascoli mediante pratiche di miglioramento (trasemine), se non con germoplasma raccolto in situ;
- b. Obbligo del divieto di spingere le colture entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive;
- c. Obbligo del divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto di 5 metri nel caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei e di 20 metri nel caso di habitat acquatici.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale.

2. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi e le coltivazioni arboree che danno prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

3. Superficie Oggetto di Impegno (SOI)

Si intende la superficie aziendale facente parte della SAU, distinta per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammessa agli aiuti.

4. Unità Bestiame Adulto(UBA)

Per il calcolo delle UBA possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

| SPECIE ANIMALI | UB/capo |
|---|----------------|
| Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi | 1,0 UBA |
| Bovini da sei mesi a due anni | 0,6 UBA |
| Bovini di meno di sei mesi | 0,4 UBA |
| Ovini e caprini | 0,15 UBA |

5. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso consiste in un insieme di regole per una gestione dell'azienda agricola rispettosa dell'ambiente e attenta alla salubrità dei prodotti e del benessere degli animali allevati. Si articola in una serie di impegni, definiti dagli "Atti" e dalle "Norme", presenti negli allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 (sostituiti dagli allegati II e III del regolamento CE 73/09), riguardanti rispettivamente i Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

6. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 12 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale, ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata, come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

7. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale) atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea.

8. Soggetti autorizzati

Sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 1583 del 28/12/2017, rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la

compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

9. Requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti

Per “requisiti minimi per l'utilizzo dei fertilizzanti” si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Realizzazione della platea per lo stoccaggio del letame o suo adeguamento;
- Realizzazione o adeguamento della capacità delle vasche per lo stoccaggio dei liquami;
- Possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- Realizzazione o adeguamento delle vasche per lo stoccaggio dei liquami, ripristinando le condizioni di impermeabilità, eliminando le perdite e le cause che le hanno generate;
- Presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici completa o semplificata;
- Presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa o semplificata.

10. Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Per “requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari” si intendono i connessi obblighi di baseline (condizionalità, requisiti minimi, ecc.) e specificatamente:

- Controllo e verifica funzionale delle attrezzature di irrorazione impiegate per uso professionale (a partire dal 26/11/2016);
- Conoscere i principi generali della difesa integrata obbligatoria;
- Possesso del Patentino che abilita all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati come tossici, molto tossici o nocivi (impegno valido fino al 26/11/2015) e dal 26/11/2015 possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Divieto dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Articolo 3

(Beneficiari e condizioni generali di ammissibilità)

1. Beneficiari

Possono accedere ai benefici della misura gli imprenditori agricoli singoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, i Comuni e loro associazioni, le proprietà collettive aventi terreni in uso comune quali le comunanze agrarie o simili.

2. Condizioni di ammissibilità

L'indennità prevista dalla misura è concessa ai soggetti che esercitano attività agricola nei siti Natura 2000, e che hanno delle condizioni di “svantaggio” determinati dall'adozione dei vincoli contenuti nei Piani di gestione.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni), affitto, usufrutto, comodato e concessione da enti pubblici, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo vincolativo (un anno).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, di comodato e le concessioni da enti pubblici, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda, e devono essere presenti nel fascicolo aziendale validato fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati, in conformità alle norme emanate da AGEA sulla corretta gestione dei fascicoli.

In attuazione delle disposizioni impartite da AGEA, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale. Anche per i contratti di comodato e per le concessioni da enti pubblici si applicano le disposizioni previste da AGEA.

Nei casi di comproprietà deve essere rilasciata una dichiarazione da almeno uno dei comproprietari, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto, comodato o concessioni da enti pubblici, con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzione di continuità), e registrarli a termini di legge.

Per tutti gli interventi del presente avviso, i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono:

- Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo;
- Possedere una partita IVA con codice di attività agricolo;
- Essere in possesso di un'azienda con una superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq a 500 mq.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità della domanda di sostegno devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno), pena la decadenza della domanda stessa, salvo diversa disposizione definita dall'Organismo Pagatore Agea nell'ambito delle norme di gestione delle domande di pagamento.

Per quanto attiene le aziende zootecniche, il richiedente è tenuto a dimostrare il possesso esclusivo dei capi.

Sono ammissibili al sostegno le superfici facenti parte della SAU ricadente nella Regione Umbria, registrate nel fascicolo aziendale e investite con colture i cui codici colturali, per ogni singola tipologia di intervento, sono elencati nell'allegato al presente bando.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 12 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata al cofinanziamento da parte della Regione Umbria della rispettiva quota regionale.
- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzione delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni, chi consistono nel rispettare gli obblighi previsti dai diversi Piani di gestione delle aree Natura 2000 decorrono a far data dal 15 maggio 2018, e devono essere rispettati per un anno (14 maggio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di sostegno) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative.

3. Cause di esonero dagli impegni.

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui gli stessi o i loro rappresentanti sono in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

In ottemperanza a quanto stabilito al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento 640/2014, qualora un beneficiario sia stato incapace di adempiere agli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento dell'aiuto è proporzionalmente revocato per il periodo durante il quale si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali.

4. Cambio beneficiario

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno (impegno annuale), il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Fatto salvo il caso di decesso del richiedente, il subentro del nuovo soggetto nel mantenimento degli impegni, ancorché parziale, non è ammesso, se avviene nel periodo in cui, ai sensi degli articoli 3 e 15 del regolamento UE 809/2014, è consentito apportare modifiche alla domanda stessa.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda.

Qualora non si verifichi il subentro nel mantenimento dell'impegno, ovvero il beneficiario e/o il subentrante non mantengano gli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno eventualmente percepito proporzionalmente alla superficie oggetto di infrazione, oltre all'applicazione di eventuali penalizzazioni, qualora previste.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto da erogarsi dal 16 ottobre al 30 novembre dell'anno di presentazione della domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013) salvo diverse disposizioni impartite con specifici provvedimenti comunitari, nazionali o regionali.

6. Combinabilità tra Operazioni/Misure (Reg. UE n. 808/2014 art.11)

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una medesima superficie gli obblighi della tipologia di intervento 12.1.1 con gli impegni a valere su diverse Misure/sottomisure/interventi del PSR 2014/2020. Pertanto i pagamenti relativi alla tipologia di intervento 12.1.1 non sono combinabili con quelli previsti dalle altre tipologie di intervento della Misura 12, nonché con quelli della sottomisura 10.1, dalla misura 11 e 13.

Articolo 5 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del bando e non oltre la data del 15 maggio 2018, sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda di sostegno/pagamento.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio nel portale SIAN della domanda stessa.

Ciascun richiedente, nello stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla misura 12.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando il beneficiario non sia stato informato dell'avvenuto riscontro di inadempienze o se gli sia stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se dallo stesso, qualora effettuato senza notifica, emergano inadempienze.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco,

il richiedente è tenuto a conservare il “fascicolo domanda” presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda stessa.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, qualora previsti.

Articolo 6

(Criteri di selezione delle domande)

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, per la concessione delle provvidenze previste dalla sottomisura 12.1 non si prevedono criteri di selezione, tuttavia in caso di budget finanziario insufficiente a soddisfare tutte le domande, l'importo liquidato ai singoli beneficiari sarà pari ad una percentuale di quanto spettante. Tale percentuale sarà determinata rapportando la disponibilità finanziaria prevista per la sottomisura e il totale complessivo richiesto di tutte le domande di sostegno della sottomisura stessa ritenute ammissibili.

Articolo 7

(Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno.

L'istruttoria delle domande di sostegno è di competenza della Regione Umbria la quale delega AGEA allo svolgimento di una prima fase di “istruttoria automatizzata”.

L'istruttoria automatizzata consiste nella verifica gli elementi di ricevibilità ed ammissibilità mediante specifico algoritmo che riscontra quanto dichiarato in domanda con le informazioni presenti nelle banche dati disponibili in diverse amministrazioni.

Qualora l'esito di tale verifica non riscontra dichiarazioni contrastanti con le banche dati di cui sopra, la domanda è automaticamente ammessa.

Qualora l'esito dei controlli automatizzati sia negativo, la domanda è trattata mediante istruttoria “manuale” effettuata dalla Regione Umbria.

L'istruttoria “manuale”, si articola nelle seguenti fasi:

- a) Acquisizione delle domande nel formato elettronico.
- b) Verifica della ricevibilità.
La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal bando.
- c) Verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.
- d) A termine dell'istruttoria viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammissibili la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.
- e) Approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammissibili tramite provvedimento del Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”;
- f) Gli esiti favorevoli derivanti da istruttoria automatizzata o manuale, sono comunicati ai beneficiari mediante la pubblicazione dell'apposito provvedimento nel BUR della Regione Umbria;
- g) Gli esiti sfavorevoli (non ammessi) sono comunicati agli interessati mediante posta elettronica certificata. La comunicazione riporterà le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità competente ed i termini entro cui è possibile esperire il ricorso (in opposizione o agli organi giurisdizionali);

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati emergano difformità, infrazioni o anomalie, il Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile” le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Dirigente del Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", valutate le eventuali controdeduzioni presentate adotta specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza, ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

2. Domande di pagamento

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria delle domande di pagamento e a tal fine provvede:

- a stabilire i termini di scadenza per la presentazione di tali domande;
- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

Quale soggetto competente, le procedure istruttorie inerenti le domande annuali di pagamento, sono definite dell'Organismo Pagatore Agea con propri provvedimenti.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla sottomisura 12.1 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto sarà disposto dalla normativa regionale, applicativa degli articoli 35 e 36 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Correzione di errori palesi)

Per le domande di sostegno/pagamento afferenti la sottomisura oggetto del presente avviso, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi conformemente alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 657 del 21 maggio 2015 che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Pertanto, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi, per le domande di sostegno la Giunta Regionale, con la DGR sopra richiamata, ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;

4. data di inizio e/o di fine impegno errati;
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;

Per le domande di pagamento, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, si fa riferimento alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tutte le situazioni che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese sono comunicate al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese, specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 10 (Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla sottomisura 12.1. del PSR Umbria 2014/2020, annualità 2018, trovano copertura finanziaria nell'assegnazione complessiva della misura, e ammontano ad € 1.500.000,00, in termini di spesa pubblica.

Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 11 (Procedimento domande di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase “verifica ricevibilità e completezza delle domande” e termina con la fase di “notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate”

Tale termine potrà essere derogato per l’acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell’istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall’O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all’inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Sono di competenza del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Giunta regionale, P.O.P. “Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR”, il cui responsabile è individuato quale soggetto responsabile del procedimento, le seguenti attività:

- Ricevibilità delle domande di sostegno o irricevibilità;
- Istruttoria domande di sostegno e ammissibilità agli aiuti o inammissibilità;
- Declaratorie di inammissibilità o irricevibilità e comunicazione al beneficiario;

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell’avvio del procedimento.

Articolo 12 (Disposizioni)

Per quanto attiene la sottomisura 12.1 del PSR per l’Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del Dirigente del Servizio “Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile”, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell’amministrazione regionale, dell’OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 13 (Informativa sul trattamento dei dati personali)

Il D.lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti così come previsto dagli art.2 e 11 del Codice.

La Regione Umbria tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Qualora la Regione Umbria dovesse avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge.

I dati potranno essere trattati anche da altre Amministrazioni pubbliche e da Enti e soggetti pubblici o privati incaricati di svolgere gli adempimenti previsti dalla normativa, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

Il titolare del trattamento è il responsabile del servizio sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento interno è il responsabile del procedimento nella persona del responsabile della P.O.P. "Attività Tecnico professionali per le aree Agricole sottoposte a vincoli ambientali per la gestione del contenzioso e per le utenze SIAR" della Regione Umbria.

Il responsabile del trattamento esterno è Organismo Pagatore Agea nella persona del Dirigente dell'ufficio sviluppo rurale.

In relazione al presente trattamento il dichiarante potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dall'art.7 del d.lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei diritti sono previste dall'art.8 del citato decreto.

SEZIONE 2

SOTTOMISURA - 12.1 Indennità per le zone agricole Natura 2000

Articolo 14 **(Area di intervento)**

La misura opera nelle zone Natura 2000 e in particolare:

- a. In relazione all'obbligo che consiste nel divieto assoluto di trasformazione dei pascoli mediante pratiche di miglioramento (trasmimine), se non con germoplasma raccolto in situ, nei siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220014, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025 e IT5220026;
- b. In relazione all'obbligo che impone il divieto di spingere le colture entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive, nei siti: IT5210044, IT5210045, IT5210046, IT5210048, IT5210049, IT5210056, IT5210058, IT5210059, IT5210062, IT5210063, IT5210065, IT5210066, IT5210067, IT5210068, IT5210071, IT5220010, IT5220013, IT5220014, IT5220015, IT5220016, IT5220017, IT5220018, IT5220021, IT5220025 e IT5220026;
- c. In relazione all'obbligo che impone il divieto di utilizzo di fertilizzanti e pesticidi per una fascia di rispetto: di 5 metri nel caso di habitat forestali, di 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, di 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali, nei siti: IT5210054, IT5210061, IT5220001, IT5220002, IT5220003, IT5220004, IT5220005, IT5220006, IT5220007, IT5220008, IT5220011, IT5220012, IT5220019, IT5220020, IT5220022, IT5220023, IT5220024 e IT5220027.

La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN.

Articolo 15 **(Intensità dell'aiuto)**

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità, erogata annualmente, è corrisposta per ettaro di SAU, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli imposti, nelle zone interessate, dall'applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

Per l'annualità 2018 il livello dell'aiuto, €/Ettaro, è così articolato:

| OBBLIGHI | €/ha/anno per i primi cinque anni |
|---|-----------------------------------|
| a) Divieto assoluto di trasformazione dei pascoli | 90,00 |
| b) Divieto di spingere le colture di seminativi entro una fascia di 3 metri dalle formazioni boschive (È compensata solo la superficie interessata dal divieto) | 325,00 |
| c) Divieto dell'utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci per una fascia di rispetto di: 5 metri nel caso di habitat forestali, 3 metri nel caso di habitat arbustivi ed erbacei, 20 metri nel caso di habitat acquatici, umidi e ripariali (È compensata solo la superficie interessata dal divieto) | Per i seminativi 290,00 |
| | Per le colture arboree 500,00 |